

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Lucia d'Ambrosio, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25760 del registro di segreteria, proposto dal signor C. G., nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, residente a Omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone (CF: LNEFNC80E28D976S; francescoleone@pec.it), Simona Fell (CF: FLLSMN85R68G273D; simona.fell@pec.it) e Ciro Catalano (CF: CTLCRI89A28G273R; cirocatalano@pec.it) presso il cui studio, sito in Palermo, via Libertà n. 62, ha eletto domicilio,

contro I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA.

Udito, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2024, l'avvocato DOA.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che, con ricorso depositato in data 21 luglio 2022, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione della percentuale del 2,445% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data

di collocamento in congedo, e con corresponsione dei relativi arretrati;

– Che, con ordinanza n. 23/2023 è disposta, su istanza del ricorrente, la sospensione c.d. *impropria* del presente giudizio, sino alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione Puglia di questa Corte, con ordinanze n. 227 del 2021 e n. 40 del 2022, con riferimento al riconoscimento degli arretrati spettanti alla Polizia di Stato/Polizia Penitenziaria antecedenti al 1° gennaio 2022;

– Che il ricorrente prestava servizio nella Polizia Penitenziaria, è in quiescenza dal 20 luglio 2012 e, non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “*misto*”;

– Che, in data 13 febbraio 2023, la difesa dell’INPS si è costituita in giudizio, dichiarando che gli uffici amministrativi hanno provveduto a riliquidare la prestazione pensionistica del ricorrente e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;

– Che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 33 del 2023, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge n. 395 del 1990, nella parte in cui prevede che al personale della Polizia Penitenziaria si applichino le norme relative agli impiegati civili dello Stato;

– Che in data 16 marzo 2023, la difesa del ricorrente ha riassunto il giudizio ex art. 109 c.g.c., chiedendo l’accertamento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione della percentuale del 2,445% ai fini del calcolo della base

pensionabile, esclusivamente con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2022;

– Che all’udienza del 28 settembre 2023 l’avv. Doa ha chiesto termine per poter produrre la prova dell’avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente; l’avv. Fenudi non si opposta alla richiesta dell’INPS;

– Che, con memoria in data 19 gennaio 2024, la difesa del ricorrente ha assentito alla richiesta di controparte di cessazione della materia del contendere, chiedendo che venga dichiarata la soccombenza virtuale, con condanna alle spese;

– Che, all’udienza del 25 gennaio 2024, la difesa dell’INPS ha insistito per la compensazione delle spese;

– Che, avendo il ricorrente chiesto l’accertamento del diritto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese in ragione della parziale soccombenza dell’Istituto;

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, in data 25 gennaio 2024.

IL GIUDICE UNICO

Lucia d’Ambrosio

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 27/02/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)